

Codice A1811A

D.D. 12 settembre 2018, n. 2846

**DDGR n. 13-5732 del 09.10.2017 e n. 35-7258 del 20.07.2018 - Formalizzazione delle graduatorie ed assegnazione delle risorse 2018 per l'acquisto di scuolabus ai sensi della L.R. n. 23/1989 e s.m.i. - Impegno di spesa di Euro 500.000,00 sul cap. 221845/2018**

Premesso che:

la L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i. “Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo” prevede che la Regione possa concedere ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni;

l'art. 2 comma 1 della stessa legge prevede che nell'assegnazione dei contributi la Giunta regionale si attenga ai seguenti criteri:

- non meno del 20% della spesa prevista sia devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone montane;
- tra più richiedenti sia data priorità ai servizi che ricoprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati;

con D.G.R. n. 13-5732 del 09 ottobre 2017 “Assegnazione dei contributi, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)“, sono stati stabiliti criteri, per l'anno 2017, per la formazione delle graduatorie delle istanze ammissibili e le modalità di assegnazione delle risorse per la contribuzione per l'acquisto di scuolabus, nuovi di fabbrica, da adibire al trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo, precisamente:

- in conformità al criterio di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 23/1989 e s.m.i., si costituisca una riserva pari al 50% della spesa prevista in favore dei Comuni e delle Unioni montane di comuni compresi nelle zone montane;
- il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989 e s.m.i., possa essere parametrato considerando come elemento per la definizione delle graduatorie delle istanze ammissibili la percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'ultimo anno scolastico 2016-2017 calcolata come rapporto tra la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione di Comuni e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo nell'anno scolastico 2016-2017; la produzione complessiva del servizio di scuolabus, ottenuta come sommatoria delle percorrenze degli scuolabus impiegati per il servizio nell'anno scolastico, e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo saranno quelli dichiarati dagli istanti;
- le istanze ammissibili sono quelle pervenute, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal 1° gennaio 2017 al 31 luglio 2017;
- il riparto e l'assegnazione saranno attuate come segue:
  - 1) le risorse saranno attribuite preliminarmente nella misura del 50% del preventivato costo di acquisto dello scuolabus (IVA inclusa), fino ad un massimo di € 40.000,00 ad automezzo;
  - 2) sarà preliminarmente formalizzata la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni compresi nelle zone montane definita in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2016-2017; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse di cui alla riserva del 50% di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1) di dette risorse, risultasse

un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, la riserva in favore dei Comuni ed Unioni di comuni compresi nelle zone montane sarà integrata delle risorse strettamente sufficienti a garantire l'assegnazione nei limiti di cui al precedente punto 1);

- 3) sarà successivamente formalizzata la graduatoria delle istanze ammesse e non finanziabili della graduatoria di cui al precedente punto 2) e delle altre istanze, definita anch'essa in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2016-2017; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse disponibili residue; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1), risultasse un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, l'assegnazione avrà luogo nei limiti delle disponibilità; in questo caso l'assegnazione al Comune o all'Unione di comuni sarà integrata a valere sulle risorse che eventualmente si renderanno disponibili a seguito dell'attuazione del presente provvedimento o a seguito del rifinanziamento del capitolo di spesa n. 221845/2017;
- 4) eventuali altre risorse che si rendessero disponibili dall'attuazione del presente provvedimento, o a seguito del rifinanziamento del capitolo di spesa n. 221845/2017, una volta effettuata l'integrazione di cui al punto 3), saranno destinate per il finanziamento di ulteriori istanze in scorrimento delle graduatorie approvate secondo criteri e modalità enunciati dal presente provvedimento.

- sia demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica di provvedere con propri atti all'impegno delle risorse all'uopo stanziato sul capitolo di spesa n. 221845/2017, alla formalizzazione delle graduatorie delle istanze pervenute, alla ripartizione ed assegnazione delle risorse, nonché a tutti gli adempimenti successivi e conseguenti, nel rispetto dei criteri definiti dalla deliberazione.

con D.G.R. n. 35-7258 del 20 luglio 2018 si è ritenuto di confermare, per l'anno 2018, i criteri approvati con la suddetta deliberazione, debitamente adeguati con gli aggiornati riferimenti cronologici, integrati, al fine di garantire una più equa distribuzione delle risorse sul territorio, dai seguenti ulteriori criteri:

- ciascuna Amministrazione può presentare una sola istanza che contenga la richiesta di contributo per l'acquisto di un solo scuolabus; l'eventuale richiesta di ulteriori scuolabus non sarà presa in considerazione;
- l'istanza di Enti che hanno beneficiato negli ultimi cinque anni del contributo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 23/1989 potrà essere collocata, nel rispetto dei criteri previsti e tenuto conto dell'annualità del contributo ricevuto, al fondo della graduatoria.

Considerato che:

sono pervenute tra il 1° gennaio 2018 e il 31 luglio 2018, e pertanto sono ammissibili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 23/1989 e s.m.i., trentatre richieste di finanziamento presentate dai Comuni e dalle Unioni di Comuni riportati, distinti a seconda che siano o meno compresi in zone montane, nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

è pervenuta dopo il 31 luglio 2018, e pertanto non è ammissibile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 23/89, l'istanza del Comune di Soprana (Prot. n. 0002534 del 02.08.2018) acquisita il 02.08.2018 al Prot. n. 36066;

sulla base della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'ultimo anno scolastico 2017-2018, desunta dai dati comunicati, è stata preliminarmente formalizzata la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni compresi nelle zone montane; ad ogni istanza ammessa secondo la graduatoria ottenuta sono state attribuite risorse della riserva di € 250.000,00, costituita ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) della l.r. 23/1989 e s.m.i., nella misura del 50% del preventivato costo di acquisto dello scuolabus (IVA inclusa), fino ad un massimo di € 40.000,00 ad automezzo; poiché a seguito dell'assegnazione preliminare di dette risorse, risulta che l'istanza dell'Unione Montana Valle Strona e delle Quarne è ammessa e solo parzialmente finanziabile, la riserva in favore dei Comuni ed Unioni di comuni compresi nelle zone montane è integrata per

l'importo di € 28.923,00 strettamente sufficiente a garantire l'assegnazione alla citata Unione Montana nei limiti previsti;

la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni compresi nelle zone montane e le assegnazione delle risorse della relativa riserva è riportata all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

sulla base della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'ultimo anno scolastico 2017-2018, desunta dai dati comunicati, è stata successivamente formalizzata la graduatoria delle istanze ammesse, comprese quelle di amministrazioni comprese in zone montane non finanziabili con ricorso alla specifica riserva; ad ogni istanza ammessa secondo la graduatoria ottenuta sono state attribuite le risorse residue, pari ad € 221077,00, nella misura del 50% del preventivato costo di acquisto dello scuolabus (IVA inclusa), fino ad un massimo di € 40.000,00 ad automezzo; a seguito dell'assegnazione risulta che l'istanza della Comunità Collinare Vigne e Vini è ammessa e solo parzialmente finanziabile, per cui la relativa assegnazione ha luogo nei limiti delle disponibilità e sarà integrata a valere sulle risorse che eventualmente si renderanno disponibili a seguito dell'attuazione del presente provvedimento o a seguito del rifinanziamento del capitolo di spesa n. 221845/2018;

la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni ammessi, comprese quelle delle amministrazioni comprese in zone montane non finanziabili con ricorso alla specifica riserva, è riportata all'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente alle relative assegnazioni;

le assegnazioni di risorse per la contribuzione all'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) in applicazione della l.r. 23/1989 e delle DD.G.R. n. 13-5732 del 09 ottobre 2017 e n. 35-7258 del 20 luglio 2018 sono sintetizzate all'allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di stabilire che:

i mezzi in acquisto debbono caratterizzarsi per l'allestimento interno idoneo a svolgere il servizio di scuolabus per il quale il mezzo è specificamente destinato e possono avere le seguenti dotazioni opzionali:

- pedana o scivolo per l'incarozzamento di disabili su carrozzella con portata massima garantita pari a 350 kg;
- trazione integrale 4X4 solo in caso di scuolabus destinati ai servizi esercitati in Comuni compresi in zone montane;

gli Enti assegnatari di risorse dovranno completare l'acquisto del mezzo entro il termine di mesi nove dalla data di notifica della determinazione d'assegnazione del contributo;

l'acquisto dello scuolabus, con contributo della Regione Piemonte, comporta da parte degli Enti beneficiari l'obbligo della non alienazione per un periodo della durata di anni 5, salvo casi di forza maggiore autorizzati dalla Giunta Regionale e previa restituzione delle quote di contributo non ammortizzate;

il contributo regionale per l'acquisto di ogni singolo scuolabus, commisurato al 50% del costo sostenuto (IVA inclusa), e comunque fino ad un massimo di € 40.000,00, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- 50% della risorsa assegnata entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo;
- 30% della risorsa assegnata a presentazione da parte dell'Ente di ordine di acquisto o di proprio atto amministrativo che impegni l'amministrazione all'acquisto;
- 20% della risorsa assegnata, a titolo di saldo del contributo di pertinenza, calcolato sulla spesa effettiva, a seguito di rendicontazione;

qualora l'amministrazione assegnataria di contributo abbia già fatto pervenire l'ordine di acquisto, o un proprio atto amministrativo che impegni l'amministrazione all'acquisto, le prime due rate della

risorsa assegnata saranno liquidate entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo;

se il contributo ricalcolato sul costo dell'investimento, comprovato dalla fattura di acquisto (IVA compresa), risulta inferiore alla quota di contributo già erogato la differenza risultante dovrà essere restituita all'Amministrazione Regionale;

gli Enti beneficiari del contributo, al fine di ricevere il saldo di quanto di loro pertinenza dovranno far pervenire all'Amministrazione regionale tutta la documentazione riguardante l'acquisto dello scuolabus, nel seguito specificata, entro il termine di mesi dodici dalla data di notifica della determinazione d'assegnazione del contributo;

in caso di mancato rispetto, da parte dei soggetti beneficiari del contributo, dei termini sopra stabiliti, la Regione Piemonte potrà agire nei confronti dei soggetti inadempienti nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente ai fini del recupero delle somme già loro erogate;

gli Enti beneficiari di assegnazione, al fine di permettere le necessarie verifiche, dovranno presentare la seguente documentazione:

- copia conforme all'originale degli atti amministrativi relativi all'avvenuto acquisto (delibere, determine, atti di liquidazioni, ecc...);
- fatture di acquisto in copia conforme all'originale, riportanti tutti gli elementi necessari all'individuazione del singolo scuolabus in acquisto, nonché gli importi delle voci di spesa relative alle dotazioni opzionali ammissibili a contribuzione e non;
- documentazione relativa all'immatricolazione dei veicoli in copia conforme all'originale, libretto di circolazione o carta di circolazione provvisoria;
- documentazione relativa all'alienazione, permuta o rottamazione del mezzo oggetto di sostituzione.

Vista la D.G.R. n. 26-6722 del 06 aprile 2018 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2018-2020 assegnando in particolare la somma di € 500.000,00 sul capitolo 221845/2018.

Vista la nota Prot. 39877/A18000 del 05 settembre 2018 con la quale il Direttore Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha assegnato per gli adempimenti di competenza le risorse finanziarie e al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture e, in particolare la somma di € 500.000,00 sul cap. 221845/2018 con la specificazione che tale importo assegnato costituisce il limite massimo di spesa.

Verificata la disponibilità di cassa ai sensi dalla D.G.R. n. 34-7257 del 20 luglio 2018.

Ritenuto opportuno di procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione, con successivi atti, della somma complessiva di € 500.000,00 in favore delle amministrazioni assegnatarie di contributi in applicazione della l.r. 23/1989, delle DD.G.R. n. 13-5732 del 09 ottobre 2017 e n. 35-7258 del 20 luglio 2018, come risultanti dall'elenco di cui all'allegato 4 e secondo i limiti indicati negli allegati 2 e 3 del presente provvedimento.

Dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Vista la L.R. n. 23/1989 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 23/2008;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la D.G.R. n. 13-5732 del 09 ottobre 2017;

Vista la D.G.R. n. 35-7258 del 20 luglio 2018

Vista la D.G.R. n. 34-7257 del 20 luglio 2018;

Vista la D.G.R. n. 26-6722 del 06 aprile 2018;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

Vista la L.R. n. 4/2018;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia.

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

IL DIRIGENTE  
*determina*

- di approvare integralmente le modalità operative per l'erogazione del contributo indicate in premessa;
- di dare atto dell'elenco delle istanze pervenute, ammissibili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 23/89 e s.m.i., presentate dai Comuni e dalle Unioni di Comuni riportati, distinti a seconda che siano o meno compresi in zone montane, nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che è pervenuta dopo il 31 luglio 2018, e pertanto non è ammissibile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 23/89 e s.m.i., l'istanza del Comune di Soprana (Prot. n. 0002534 del 02.08.2018) acquisita il 02.08.2018 al Prot. n. 36066;
- di approvare la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni compresi nelle zone montane e le relative assegnazioni di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni ammesse, comprese quelle di amministrazioni comprese in zone montane non finanziabili con ricorso alla specifica riserva, e le relative assegnazioni di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare conseguentemente le assegnazioni di risorse per la contribuzione all'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), in applicazione della l.r. 23/1989 e s.m.i. e della D.G.R. n. 13-5732 del 09 ottobre 2017, di cui all'allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare la somma complessiva di € 500.000,00 stanziata sul capitolo di spesa n. 221845/2018 (Missione 10 *Trasporti e diritto alla mobilità*, Programma 1002 *Trasporto pubblico locale*) a favore degli Enti assegnatari come risultanti dall'elenco di cui all'allegato 4 del presente provvedimento e secondo le modalità indicate in premessa, con la seguente ripartizione:
  - € 342.425,00 a favore di Comuni con meno di 5.000 abitanti (Transazione elementare: conto finanziario U.2.03.01.02.003 COFOG 04.5 *Trasporti*, Transazione europea: *spese non correlate ai finanziamenti dell'UE*; *Spese non ricorrenti*, Perimetro sanitario: *spese della gestione ordinaria della Regione*);
  - € 157.575,00 a favore di Unioni di Comuni (Transazione elementare: conto finanziario U.2.03.01.02.005 COFOG 04.5 *Trasporti*, Transazione europea: *spese non correlate ai finanziamenti dell'UE*; *Spese non ricorrenti*, Perimetro sanitario: *spese della gestione ordinaria della Regione*);
- di rimandare a successivi atti la liquidazione dei contributi fino all'occorrenza della somma complessiva di € 500.000,00 in favore delle amministrazioni assegnatarie di contributi in applicazione della l.r. 23/1989 e s.m.i., delle DD.G.R. n. 13-5732 del 09 ottobre 2017 e n. 35-7258 del 20 luglio 2018 secondo i limiti di cui all'allegato 4 del presente provvedimento;
- di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone che la stessa, ai sensi degli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" insieme ai seguenti dati, come da allegato 4 del presente provvedimento:

- Beneficiari: Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- Importo: € 342.425,00;
- Titolo a base dell'attribuzione: L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i.;
- Responsabile del procedimento: ing. Erierto Naddeo;
- Modalità per l'individuazione del beneficiario: art 1, c. 2 L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i. - D.G.R. n. 13-5732 del 09 ottobre 2017 e D.G.R. n. 35-7258 del 20 luglio 2018;
- Beneficiari: Unioni di Comuni:
- Importo: € 157.575,00;
- Titolo a base dell'attribuzione: L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i.;
- Responsabile del procedimento: ing. Erierto Naddeo;
- Modalità per l'individuazione del beneficiario: art 1, c. 2 L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i. - D.G.R. n. 13-5732 del 09 ottobre 2017 e D.G.R. n. 35-7258 del 20 luglio 2018

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Investimenti Trasporti e Infrastrutture  
Ing. Erierto NADDEO

DR / MM / MPM